CENTRE FOR THE STUDY OF
EUROPEAN LABOUR LAW
"MASSIMO D'ANTONA"

Working Papers

Lavoro e sviluppo sostenibile nel mondo post-globale. Riflessioni a partire da un recente volume di Tonia Novitz

WP CSDLE "Massimo D'Antona".INT – 162/2025

© Stefano Giubboni 2025
Università degli Studi di Perugia
stefano.giubboni@unipg.it

WP CSDLE MASSIMO D'ANTONA.IT - ISSN 1594-817X
Centre for the Study of European Labour Law "MASSIMO D'ANTONA" , University of Catania
On line journal, registered at Tribunale di Catania n. 1/2012 – 12.1.2012
Via Gallo, 25 – 95124 Catania (Italy)
Tel: +39 095230825 - csdle@lex.unict.it
https://csdle.lex.unict.it

Lavoro e sviluppo sostenibile nel mondo post-globale. Riflessioni a partire da un recente volume di Tonia Novitz[α]

Stefano Giubboni
Università di Perugia

1. Commercio internazionale, lavoro e sviluppo sostenibile (o delle nuove *liaisons dangereuses*) 2

2. L'OIL alla ricerca di un nuovo ruolo 4

3. Il lavoro nelle catene globali di valore e le forme di condizionalità sociale 8

4. Una postilla di lettura (nell'interregno post-globale) 10

[α] Con i necessari adattamenti lo scritto verrà pubblicato nel fascicolo 3/2025 della *Rivista del diritto della sicurezza sociale*.

1. Commercio internazionale, lavoro e sviluppo sostenibile (o delle nuove *liaisons dangereuses*)

Recensire oggi un volume dedicato a commercio internazionale, lavoro e sviluppo sostenibile, dopo l'annuncio trumpiano del *Liberation Day* del 2 aprile 2025, potrà con ogni probabilità sembrare una tipica esercitazione accademica ironicamente dissociata dalla realtà e dal suo nuovo impetuoso corso in direzione ostinatamente contraria. E seppure vi sia del vero in questa obiezione (valevole, peraltro, per ogni esercizio di stile accademico, che in fin dei conti ritrova nella ragion d'essere autotelica la propria legittimazione ad astrarsi), va nondimeno soggiunto che riflettere sul libro di Tonia Novitz[1] aiuta a collocare questo nuovo e contraddittorio corso dentro coordinate concettuali dotate di un minimo di solidità, nel tentativo, per quanto forse illusorio, di fare ordine – almeno mentale – in una situazione mondiale del tutto inedita e piuttosto incline al disordine e alla regressione entropica.

Il libro ha, da questo punto di vista, indubbi meriti e viene a occupare un posto di rilievo nella letteratura specialistica in argomento, cresciuta – come noto – in modo significativo in questi ultimi anni insieme alla rilevanza politica e sociale della grande questione dello sviluppo sostenibile[2]. Il merito principale del volume risiede nella impressionante mole[3] di informazioni scrutinate e di analisi dedicate a tutte le principali questioni agitate dal controverso legame tra commercio internazionale, lavoro e sviluppo sostenibile.

---

[1] T. NOVITZ, *Trade, Labour and Sustainable Development. Leaving No One in the World of Work Behind*, Cheltenham (UK) - Northampton (MA, USA), Edward Elgar, 2024.

[2] V. ad es., di recente, e per limitarci ad alcuni dei contributi monografici più significativi, O. DE SCHUTTER, *Trade in the Service of Sustainable Development. Linking Trade to Labour Rights and Environmental Standards*, Oxford-London, 2015 (ma v. pure, in precedenza, ID., ed., *Transnational Corporations and Human Rights*, Oxford, 2006); A. TYC, *Global Trade, Labour Rights and International Law. A Multilevel Approach*, Milton Park, Abingdon, 2022; A. PERULLI, V. BRINO, *A Global Labour Law: Towards a New International Framework for Rights and Justice*, Milton Park, Abingdon - Torino, 2024. Tra quelli collettanei v. almeno A. Blackett, A. Trebilcock (eds.), *Research Handbook on Transnational Labour Law*, Cheltenham, 2015; A. Perulli, T. Treu (eds.), *Sustainable Development, Global Trade and Social Rights*, AH Alphen aan den Rijn, 2018; H. Gött (ed.), *Labour Standards in International Economic Law*, Cham, 2018; A. Marx et al. (eds.), *Global Governance, Business and Human Rights*, Cheltenham, 2022; K.A. Elliott (ed.), *Handbook on Globalisation and Labour Standards*, Cheltenham, 2022. Per recenti approfondimenti sulle catenate globali di valore v. infine M. MURGO, *Global Value Chains e diritto del lavoro. Problemi e prospettive*, Milano, 2021; F. MICHELI, *Il lavoro nelle catene globali del valore. Strumenti e tecniche di tutela*, Torino, 2023.

[3] Cui corrisponde la mole dei riferimenti bibliografici, consegnati a poco meno di 50 pagine (v. pp. 326-372). E possiamo solo immaginare dove sarebbe potuta giungere la già abbondantissima messe di citazioni, ove l'a. avesse tenuto in considerazione anche la dottrina diversa da quella anglofona (almeno quella delle altre due lingue utilizzate in seno all'OIL, vale a dire il francese e lo spagnolo).

I primi due capitoli del volume ripercorrono le vicende di questo legame, delineandone le dinamiche storiche e l'inquadramento teorico. Il terzo e il quarto affrontano con inusuale acribia l'evoluzione degli assetti istituzionali, organizzativi e regolativi all'interno dei quali questo legame è stato tematizzato con la graduale emersione del discorso sullo sviluppo sostenibile «come tentativo di tenere insieme e riconciliare le comunicazioni normative fra differenti sistemi sotto un unico 'ombrello'»[4]: è così passata dapprima in rassegna l'evoluzione del ruolo dell'OIL ed è quindi minuziosamente ricostruita la complessa intelaiatura delle istituzioni economiche internazionali (dalla Banca Mondiale al Fondo Monetario Internazionale sino all'OMC) e delle logiche che presiedono alla loro azione nella scena globale. Il quinto e il sesto capitolo dedicano ampio spazio al «caso di studio» dell'Unione europea – vista, da una prospettiva esterna, come il più avanzato tentativo istituzionale di riconciliare le tre dimensioni (economica, sociale e ambientale) dello sviluppo sostenibile – e alle embrionali forme di regolazione transnazionale delle catene produttive e distributive globali. Il settimo (e ultimo) capitolo offre un'utilissima sintesi degli argomenti svolti nel libro e qualche spunto conclusivo, opportunamente formulato in termini cautamente problematici e per lo più interrogativi.

Se dovessimo sintetizzare il punto di vista dell'autrice in poche parole, potremmo forse parlare di un realismo animato da una forte tensione etica e normativa. Il realismo che ispira l'analisi induce l'autrice a coltivare un fondato scetticismo sulla concreta capacità trasformativa della narrazione «olistica»[5] dello sviluppo sostenibile: a tacer d'altro, sarebbe perfettamente illusorio[6] immaginare che gli ambiziosi obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU possano essere effettivamente conseguiti; sappiamo già oggi che non sarà così[7].

Nondimeno, al di là del prevedibile insuccesso dell'agenda 2030, la forza civilizzatrice di questo ideale normativo deve continuare a ispirare l'azione delle agenzie internazionali e gli sforzi della comunità internazionale nel suo insieme. L'alternativa a questo ideale normativo è infatti costituita dal ritorno al nazionalismo protezionistico e alla divisione del mondo in blocchi economici contrapposti, con le prevedibili conseguenze che già incominciamo a saggiare.

---

[4] T. NOVITZ, *Trade, Labour and Sustainable Development*, cit., p. 5 (qui come altrove la traduzione è mia e, ove non altrimenti specificato, i riferimenti sono al libro recensito).

[5] *«(A)n objective which has been presented on the global stage as offering an overarching unifying holistic solution to the reconciliation of trade and labour norms»*»: *ibid*.

[6] *« … it has yet to be determined whether this is an actual realisable vision or merely a comforting mirage*»: *ibid*.

[7] V. ad es. pp. 322 e 323.

2. L'OIL alla ricerca di un nuovo ruolo

Ben prima che la scena venisse progressivamente occupata – almeno sul piano discorsivo delle «narrazioni» dominanti – dalla più ecumenica aspirazione allo sviluppo sostenibile, la questione cruciale del legame tra regole del commercio internazionale e protezione del lavoro era già emersa all'indomani della Grande Guerra con il Trattato di Versailles e la nascita dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 1919[8]. La Costituzione dell'OIL fissa le due principali matrici politico-normative che presiedono storicamente a questo legame[9]: ciò che Novitz chiama, da un lato, «*economic understanding of the relationship between trade and labour*»[10] e, d'altro lato, i «*social rationales*»[11] che sottendono l'attività normativa diretta alla fissazione di standards internazionali in materia di lavoro. A queste due dimensioni il paradigma dello sviluppo sostenibile aggiunge il pilastro ambientale[12], assente alle origini.

Con il rilancio della missione fondativa nella dichiarazione di Filadelfia del 10 maggio 1944 e il riconoscimento dello status di agenzia specializzata delle Nazioni Unite all'indomani del secondo conflitto mondiale, l'OIL entra nella sua stagione più rigogliosa di frutti. È l'epoca – culminata col riconoscimento del premio Nobel per la pace nel 1969 – che Novitz, sulla scia di una notissima ricostruzione di cristallina ascendenza polanyiana[13],

[8] Tra le diverse pubblicazioni apparse sulla scia del centenario dell'OIL, v. G.P. Politakis, T. Kohiyama, T. Lieby (eds.), *ILO 100. Law for Social Justice*, Geneva, 2019; L. Mechi, A. Sitzia (a cura di), *Cento anni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Prospettive storiche e giuridiche della partecipazione italiana*, Milano, 2023.

[9] Troviamo sintetizzate le due direttrici di cui si sta per dire già nel celebre preambolo: la pace universale può essere fondata soltanto sulla giustizia sociale, che andrà perseguita *sia* «considerando che vi sono condizioni di lavoro che implicano per un gran numero di persone ingiustizia, miseria e privazioni, generando tale malcontento da mettere in pericolo la pace e l'armonia del mondo, e che urge prendere provvedimenti per migliorare simili condizioni», *sia* «considerando che la mancata adozione, da parte di una nazione qualsiasi, di un regime di lavoro veramente umano ostacola gli sforzi delle altre nazioni che desiderano migliorare la sorte dei lavoratori nei propri paesi».

[10] T. NOVITZ, *Trade, Labour and Sustainable Development*, cit., p. 39 ss.

[11] Ivi, p. 49 ss.

[12] Ivi, p. 61 ss.

[13] L'ovvio riferimento è a J.G. RUGGIE, *International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order*, in *International Organization*, 1982, vol. 36, n. 2, p. 379 ss. Il ritorno a Polanyi è una costante degli sviluppi della teoria sociale, e in particolare della sociologia economica e della economia politica internazionale e comparata, a partire soprattutto dalla fine degli anni Novanta, con una certa influenza anche nel campo delle analisi giuridiche più recettive (v., *si licet*, per un'applicazione allo studio del processo integrativo europeo, credo per primo, S. GIUBBONI, *Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale dell'integrazione comunitaria*, Bologna, 2003). Per alcune indicazioni cfr. i contributi dedicati al tema *Momento Polanyi* in *Politica & Società*, fasc. 3/2020, ed ivi, in particolare, G. FAZIO, *Il* polanyian turn *nella teoria critica contemporanea. Axel Honneth, Wolfgang Streeck e Nancy Fraser a confronto con Karl Polanyi*, p. 319 ss., nonché, per quanto

chiama dell'*embedded liberalism*[14]. Nonostante il fallimento del progetto della Carta dell'Avana per la creazione di una Organizzazione internazionale per il commercio con solidi legami istituzionali con l'OIL[15], quest'ultima ha infatti saputo comunque ritagliarsi, nei «Trenta gloriosi» del secondo dopoguerra[16], un ruolo di primo piano, accompagnando l'apertura controllata dell'economia mondiale sotto l'ombrello del regime di Bretton Woods con la costruzione d'un esteso sistema convenzionale di standard di tutela del lavoro.

Ma la crisi di quel regime, e il progressivo superamento di quell'ordine economico con l'avvento della globalizzazione neoliberale, mettono profondamente in discussione anche il ruolo dell'OIL. Novitz dedica pagine importanti a questo tema, mettendolo giustamente al centro dell'intera sua trattazione[17]. L'ideologia neoliberale – epitomata dai dettami del *Washington consensus*[18] – sfida a ben vedere alla radice le stesse premesse normativo-valoriali sulle quali poggia storicamente l'OIL. Lo stesso principio costituzionale – ad un tempo normativo e organizzativo – del

maggiormente interessa la nostra prospettiva di lettura, C. Joerges, J. Falke (eds.), *Karl Polanyi, Globalisation and the Potential of Law in Transnational Markets*, Oxford, 2011.

[14] V. spec. p. 101 ss.

[15] Ivi, p. 102 (e poi più diffusamente p. 185 ss.), ove si ricorda l'importante previsione contenuta nell'art. 7 della Carta (intitolata *Fair Labour Standards*), che vale la pena riportare per esteso: «1. *The Members recognize that measures relating to employment must take fully into account the rights of workers under inter-governmental declarations, conventions and agreements. They recognize that all countries have a common interest in the achievement and maintenance of fair labour standards related to productivity, and thus in the improvement of wages and working conditions as productivity may permit. The Members recognize that unfair labour conditions, particularly in production for export, create difficulties in international trade, and, accordingly, each Member shall take whatever action may be appropriate and feasible to eliminate such conditions within its territory.* 2. *Members which are also members of the International Labour Organisation shall cooperate with that organization in giving effect to this undertaking.* 3. *In all matters relating to labour standards that may be referred to the Organization in accordance with the provisions of Articles 94 or 95, it shall consult and co-operate with the International Labour Organisation*». L'importanza della previsione è duplice, visto che, da un lato, essa prefigurava uno stretto raccordo istituzionale tra ITO e ILO e, d'altro lato, introduceva un principio di condizionalità sociale rivolto esplicitamente agli Stati membri ma in definitiva vincolante per la stessa Organizzazione. La Carta era più in generale imbevuta dei principi ispiratori posti alla base delle istituzioni economico-finanziare disegnate per il dopoguerra sotto l'egida americana, con chiari influssi keynesiani.

[16] Per evocare un'altra celebre metafora, dovuta a J. FOURASTIE, *Les Trente Glorieuses: ou la révolution invisible de 1946 à 1975*, Paris, 1979. V. anche E.J. HOBSBAWM, *Il secolo breve (1914-1991)*, trad. it., Milano, 1994, spec. cap. IX.

[17] V. tutto il capitolo 3 e buona parte del quarto.

[18] V. p. 163 ss.

tripartitismo, il tratto in assoluto più originale dell'OIL, entra in crisi, come ben illustrano taluni episodi eclatanti e in certo modo spettacolari[19].

Il turbamento del ruolo storico dell'OIL è ben sintetizzato nei passi che ci pare utile riportare qui di seguito: «*Towards the end of the Cold War period, calls were made for a reduction in ILO standard setting, in part to boost economic growth of post-Socialist states and to address unemployment in the Global North. As the role of the ILO shifted and became less concerned with acting as a debating chapter for East-West concerns, and international standards ceased to be regarded as a way to avert socialism, the employers' group began to challenge the pertinence of ILO standards, even those which had previously been regarded as well-established, such as the scope of freedom of association. As the relevance of the ILO was questioned, the ILO budget also came under threat*»[20].

La messa in discussione della missione storica dell'Organizzazione, come del più ampio ordine nel quale essa era inscritta, pare in effetti radicale, come ben puntualizzato da Novitz nel passo citato. L'architettura istituzionale della globalizzazione neoliberale, basata sulla totale libertà di circolazione del capitale finanziario, prima ancora che sull'impulso alla piena liberalizzazione del commercio internazionale di beni e servizi, si ispira a principi fondamentalmente alternativi a quelli che avevano orientato il compromesso dell'*embedded liberalism*. Il punto di più evidente rottura con il regime precedente sta nella preminenza assicurata alla libertà di mercato globale, dissociata da qualunque forma di ancoraggio agli standard internazionali di tutela del lavoro: è questo, ridotto all'osso, il succo del messaggio trasmesso al mondo nella famosa dichiarazione interministeriale di Singapore del 1996[21].

Il tentativo di rilegittimare il proprio ruolo in un contesto radicalmente mutato impegna l'OIL negli anni immediatamente successivi lungo itinerari diversi, tutti in vario modo impervi e insidiosi. Il più importante di questi percorsi sfocia nella solenne dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali del lavoro del 1998.

La valutazione retrospettiva che dà Novitz dell'impatto della proclamazione dei *core labour standards* è, nel complesso, condivisibilmente positiva. La nostra autrice è ovviamente consapevole dei punti deboli del nuovo corso, e in particolare del «pericolo, subito

[19] La nota vicenda innescata dal rifiuto della rappresentanza datoriale di ricomprendere lo sciopero tra i diritti protetti dalla Convenzione n. 87, sulla quale è ancora atteso il responso della Corte internazionale di giustizia, è certamente l'episodio politicamente e simbolicamente più clamoroso, per le modalità in cui è stato spettacolarizzato (se ne dà diffusamente conto a p. 118 ss. del nostro volume).
[20] Ivi, p. 104.
[21] V. p. 183.

segnalato, che questo approccio potesse indebitamente limitare altri legittimi obiettivi dell'OIL, determinando prevedibilmente un affievolimento dell'influenza del ben più vasto corpo di principi internazionali di protezione del lavoro»[22]. Senonché è indubbio che tali principi fondamentali sono stabilmente entrati a far parte dei (pur deboli, e spesso essenzialmente declamatori) meccanismi di condizionalità sociale nel commercio internazionale di cui diremo meglio tra breve[23].

Sarei invece meno incline ad assecondare la valutazione tendenzialmente positiva che pure Tonia Novitz propone dell'altro grande filone dell'azione recente dell'OIL, quello basato sulla c.d. *Decent Work Agenda*[24]. L'autrice offre qui una certosina ricostruzione dei meandri cartacei nei quali si è snodata in questi venticinque anni l'agenda, a partire dal rapporto del Direttore generale del 1999 che ne fece per primo menzione. La mia sommessa opinione, o almeno l'impressione rafforzata proprio dallo sforzo esegetico che Novitz dedica con encomiabile diligenza alle *nuances* del concetto di *decent work* via via affinato da un numero crescente di rapporti, raccomandazioni, proclamazioni e documenti di varia indole, è che il reale impatto di questa agenda sia inversamente proporzionale al fiume di inchiostro sul quale è stata fatta scorrere.

Un'ultima notazione merita piuttosto, a questo riguardo, la più recente proposta di una *universal labour guarantee*[25]. Essa è uscita dalla fucina delle iniziative per la celebrazione del centenario dell'OIL[26]. Come annota Novitz, «*The most radical proposal presented by the Global Commission was a new 'Universal Labour Guarantee' (ULG) to apply to everyone engaged in work (regardless of whether they were in a standard employment relationship). The ULG was to have two aspects, the first being those fundamental workers' rights set out in Article 2 of the 1998 Declaration and the second being entitlement to a set of basic working conditions: (i) adequate living wage, (ii) limits on hours of work and (iii) safe and healthy workplaces. This was a proposal subsequently embraced by the workers' group but fiercely resisted by employers*»[27].

[22] Ivi, pp. 106-107 (l'a. usa l'espressione compendiosa *International Labour Code*).
[23] Nel § seguente. Come scrive l'a., «*That said, the reality was that Article 2 of the 1998 Declaration became a touchstone for the legitimacy of labour conditionality included in free trade agreements (FTAs), despite protestations that the instrument would be non-binding*» (p. 109).
[24] V. p. 111 ss.
[25] Se ne dà conto in particolare alle pp. 132 ss. (ma v. anche pp. 149 e 304).
[26] Cfr. ILO GLOBAL COMMISSION ON THE FUTURE OF WORK, *Work for a Brighter Future*, Geneva, 2019.
[27] T. NOVITZ, *Trade, Labour and Sustainable Development*, cit., p. 133.

Che si tratti di una proposta – rimasta beninteso sulla carta[28] – di un certo interesse, è dimostrato proprio dalle opposte reazioni ricevute.

3. Il lavoro nelle catene globali di valore e le forme di condizionalità sociale

Il contributo di Novitz allo studio della evoluzione delle clausole sociali nei trattati di libero scambio e più in generale delle forme in cui si è evoluta la c.d*. labour conditionality* è di grande interesse e occupa una parte cospicua del libro.

La decisione di escludere riferimenti agli standard in materia di lavoro nell'accordo di Marrakesh del 1994, poi confermata dal rifiuto di contemplare una clausola sociale globale nella già ricordata dichiarazione ministeriale di Singapore del 1996, ha certamente determinato conseguenze di rilievo, configurando un preciso modello di globalizzazione, rigorosamente basato sulla priorità costituzionale della libertà di mercato. Nondimeno, come sottolinea Novitz aderendo all'opinione di Henner Gött[29], «*even this explicit rejection had at least an indirect impact on labour governance, as it reinvigorated the ILO's work on core labour standards which resulted in the 1998 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. Moreover, it gave a boost to several important WTO members' efforts to include labour standards in bilateral and regional trade agreements*»[30].

I canali della condizionalità sociale sono diversi quanto a natura giuridica e rilevanza effettiva. Novitz analizza in primo luogo il contenuto delle eccezioni generali previste dal GATT (art. XX), e poi dal GATS (art. XIV), e gli spazi dischiusi alla condizionalità sociale dalla *Enabling Clause*. Salva la previsione relativa agli articoli fabbricati nelle prigioni, di inequivoca portata[31], l'effettivo rilievo «lavoristico» delle eccezioni permesse dall'art. XX del GATT, in particolare di quella relativa alle misure necessarie per proteggere la moralità pubblica (lettera a), rimane discusso e appare in definitiva piuttosto limitato[32].

Di maggiore efficacia concreta si è rivelata la condizionalità unilaterale autorizzata dalla *Enabling Clause*, che è storicamente alla base del sistema

[28] Occorre però ricordare che un importante tentativo di estendere alcuni diritti di base anche al lavoro informale è stato ad esempio compiuto in India. Per un'interessante analisi critica di queste riforme, ad esempio in materia di protezione sociale di base, alla luce della Costituzione indiana, cfr. S. ROUTH, *Labour Justice: A Constitutional Evaluation of Labour Law*, Cambridge, 2024.

[29] V. sopra, alla nota 2, per i riferimenti.

[30] T. NOVITZ, *Trade, Labour and Sustainable Development*, cit., p. 195.

[31] V. ora, in ambito europeo, il regolamento (UE) 2024/3015, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato nell'ambito dell'Unione e che modifica la direttiva 2019/1937.

[32] V. la trattazione contenuta nelle pp. 203-212 del volume.

delle preferenze generalizzate sviluppato – con discrete differenze di approccio[33] – dall'Unione europea e dagli Stati Uniti d'America[34]. Il complessivo giudizio dell'autrice resta, comunque, piuttosto critico: come viene conclusivamente rilevato, infatti, «*reviewing these futures of Article XX and the Enabling Clause, it becomes apparent that these are mechanisms which offer considerable discretion to countries in the Global North to make trade conditional on compliance with certain labour standards, albeit subject to some, but not many, tangible limitations*»[35].

Anche la progressiva diffusione delle clausole sociali nei trattati di libero scambio offre all'autrice spunti per osservazioni di qualche interesse. Pure sotto questo profilo si è registrata una significativa evoluzione, non solo di carattere quantitativo, per il crescente ricorso a tale forma negoziata di condizionalità sociale[36], ma anche di natura qualitativa, dovuta al rafforzamento degli strumenti di implementazione di queste clausole e alla maggior precisione nella loro formulazione.

Novitz prende in particolare in esame la significativa evoluzione conosciuta dal modello in qualche modo prototipico, costituito dalla clausola sociale annessa al trattato di libero scambio tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il nuovo accordo tra questi Paesi (USMCA, in acronimo), entrato in vigore nel 2020 ma ora messo in discussione dalla nuova aggressiva politica tariffaria dell'amministrazione americana, ha rafforzato e raffinato la condizionalità sociale sotto diversi aspetti. Anzitutto, la nozione di *trade effect* è stata diluita, visto che essa è ora integrata ogni volta che «*a course of action or inaction involves: (i) a person or industry that produces a good or supplies a service traded between the Parties or has an investment in the territory of the Party that has failed to comply with this obligation; or (ii) a person or industry that produces a good or supplies a service that competes in the territory of a Party with a good or a service of another Party*»[37]. In secondo luogo, l'accordo prevede un alleggerimento degli oneri probatori in caso di disputa. Ma, soprattutto, è stato congegnato uno nuovo strumento (il *Facility-Specific Rapid Response Labor Mechanism*), che consente di indirizzare le sanzioni nei confronti delle entità imprenditoriali che si rendono responsabili della violazione dei diritti di associazione e contrattazione collettiva (c.d. *targeted approach*).

[33] L'a. sottolinea in particolare la maggiore trasparenza del sistema europeo rispetto a quello americano: v. p. 217.
[34] V. p. 213 ss.
[35] Ivi, p. 218.
[36] Esiste un apposito database curato dall'OIL: cfr. ILO *Labour Provisions in Trade Agreements Hub*.
[37] Ivi, p. 249.

Anche l'Unione europea ha nel corso del tempo migliorato i contenuti e l'architettura dei propri accordi commerciali, come dimostrano il trattato con la Corea del Sud e quello con il Canada[38].

Una analisi altrettanto accurata è dedicata ai tentativi – fino a tempi recentissimi affidati prevalentemente a meccanismi volontari e al *soft law* – di infondere una dimensione sociale e ambientale a quella fittissima e vastissima rete di relazioni contrattuali transnazionali di cui è intessuta la tela planetaria delle catene globali di valore, ovvero quella dispersione internazionale della produzione di beni e – in misura sempre crescente – di servizi (si pensi soltanto a quelli del mondo digitale), che è stata *magna pars* del successo della globalizzazione economica neoliberale. Una volta riemersi dalla lettura del particolareggiatissimo capitolo[39], permane, però, una soffocante impressione di fumo retorico, di fuffa soffice e avvolgente nella quale il manto di belle parole sulla responsabilità sociale e ambientale delle imprese sembra steso apposta per nascondere una desolante realtà di ingiustizia nell'appropriazione e nella distribuzione delle risorse.

È dato però intravedere qualche timido segno di concretezza oltre il *marketing* aziendale e l'approccio essenzialmente ottativo della responsabilità sociale d'impresa (è la stessa Novitz a ricordare che molti codici di condotta volontariamente adottati dalle imprese multinazionali sono poco più che «*window dressing to protect brand reputation*»)[40]. Il segnale più incoraggiante viene, oltre che da alcuni legislatori nazionali del Vecchio Continente, dall'Unione europea, che ha appena approvato dopo sofferte mediazioni un'ambiziosa direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese multinazionali[41].

4. Una postilla di lettura (nell'interregno post-globale)

Dopo l'annuncio dirompente del *Liberation Day* l'affresco sapientemente tratteggiato da Tonia Novitz sembra tuttavia consegnarci la memoria di un mondo già superato e in rapido disfacimento, ancorché non ancora appartenente al passato. Secondo alcuni osservatori, in realtà, l'ordine internazionale liberale della globalizzazione – «dopo una parabola

[38] V. p. 233 ss.
[39] Il sesto.
[40] Ivi, p. 274.
[41] La direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859. Occorre però tener conto che la Commissione ha già proposto di rivedere la direttiva, limitandone il campo di applicazione e annacquando, a quanto sembra, il contenuto delle previsioni in materia di responsabilità civile delle imprese multinazionali. Cfr. F. GUARRIELLO, *Take Due Diligence seriously: commento alla direttiva 2024/1760*, in F. Guarriello, L. Nogler (a cura di), *Violazioni extraterritoriali dei diritti umani sul lavoro*, Milano, 2024, p. 209 ss.

sorprendentemente breve di ascesa e declino» – sarebbe già «definitivamente crollato»[42].

È pur vero, però, che le forme di interdipendenza economico-finanziaria sistemica create dalla tecno-globalizzazione hanno una loro oggettiva consistenza e durezza. Il nuovo protezionismo americano – politicamente diretto soprattutto contro il grande rivale cinese, ma capace di propagarsi trasversalmente come le grandi onde di uno tsunami all'intera economia mondo, inclusa quella dei vecchi *partners* transatlantici – apre confusamente una fase nuova della storia economica internazionale, senza che le strutture della vecchia abbiano ancora esaurito la straordinaria forza costruita in oltre trent'anni di globalizzazione neoliberale.

Specie chi osserva quanto sta accadendo con le lenti sfocate del giurista positivo – più avvezze a guardare al passato che non a intravedere i segni del futuro – è assalito da un sentimento di inquieto disorientamento. Risuona l'eco della famosa osservazione gramsciana: «La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati»[43].

Poco vale qui aggiungere, se non forse un commento conclusivo, a mo' di postilla di lettura al volume recensito: la trama narrativa, pur così ben esposta da Tonia Novitz, che ha cercato in questi ultimi lustri di legare commercio internazionale, lavoro e sviluppo sostenibile, disvela, oggi, insieme alla sua ineffabile debolezza, le contraddizioni di un modello di globalizzazione fondamentalmente insostenibile, che sembra avere ormai raggiunto i suoi limiti *politici*[44].

È per questo che il politico cerca di ripristinare – in modo confuso e forse tardivo – la sua pretesa di «cattura» (*Ergreifung*) dell'economico. Ma questo conato a ridisegnare un nuovo ordine intorno a priorità prettamente *politiche* appare gravido di ambiguità e di contraddizioni. Esse sono evidenti nelle stesse politiche «domestiche» perseguite da Trump, che accanto al tentativo di riportare l'industria manifatturiera dentro i confini nordamericani, per riabilitare socialmente una fetta di *working class* affidatasi proprio per questo ai repubblicani, rispolvera contemporaneamente vecchie ricette neocon, a partire dal drastico taglio

[42] A. COLOMBO, *La crisi distruttiva dell'ordine internazionale*, in *Menabò di Etica ed economia*, n. 241/2025, p. 1.
[43] A. GRAMSCI, *Quaderni dal carcere*, a cura di V. Gerratana, vol. I [Quaderni 1-5, Q. 3 (1930)], Torino, 2014, p. 311. L'idea gramsciana è stata applicata alla crisi odierna da D. SASSOON, *Sintomi morbosi. Nella nostra storia di ieri i segnali della crisi di oggi*, trad. it., Milano, 2019.
[44] Per uno sviluppo di questo ragionamento rinvio a S. GIUBBONI, *Il diritto del lavoro oltre lo Stato (con una postilla su pandemia e de-globalizzazione)*, in *Diritto e Società*, 2/2020, p. 247 ss., e a ID., *On the Vanishing Functional Autonomy of European Labour Law (and Some Dangerous Countermovements)*, in P.F. Kajer (ed.), *The Law of Political Economy. Transformation in the Functions of Law*, Cambridge, 2020, p. 276 ss.

delle tasse per i grandi ricchi[45]. L'agenda MAGA, ovviamente, è un groviglio di istanze contraddittorie anche in politica estera, piuttosto evidenti soprattutto nell'atteggiamento verso i tradizionali alleati europei. A tenere insieme questo miscuglio è, al momento, unicamente la forza violentemente ideologica (e potentemente efficace sul piano comunicativo) della narrazione «sovranista» che la sorregge[46], che non lascia però davvero intravedere un nuovo ordine, oltre il disordine distruttivo che essa genera[47].

[45] V. THE COUNCIL OF ECONOMIC ADVISERS, *The One Big Beautiful Bill: Legislation for Historic Prosperity and Deficit Reduction*, Washington, June 2025.
[46] È assai istruttiva, al riguardo, la lettura delle dense pagine di C. GALLI, *Ideologia*, Bologna, 2022, p. 136 ss.
[47] È interessante la chiave di lettura proposta da M. BERTOLDI e M. BUTI, *Stati Uniti potenza estrattiva*, *Il Sole 24 Ore* di domenica 20 luglio 2025, che intravedono un tratto unificante nelle politiche perseguite dall'amministrazione Trump, consistente in un'azzardata mossa «volta a drenare scientemente risorse dal resto del mondo utilizzando spregiudicatamente le potenti leve politiche, economiche, diplomatiche e militari di cui dispone».